

Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 05/10/2001 n. 12284

Intitolazione:

TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - Tributi doganali indebitamente versati - Azione di ripetizione - Produzione della bolletta doganale - Necessita' - Esclusione - Dedotta pregressa consegna della bolletta all'amministrazione finanziaria - Principio ex art. 18 della legge n. 241 del 1990 (ribadito e specificato dalla successiva legge n. 212 del 2000) - Applicabilita' - Conseguenze - In caso di rifiuto o risposte generiche od immotivate della P.A..

Massima:

La disposizione dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, alla cui stretta il responsabile del procedimento deve provvedere d'ufficio all'acquisizione di quei documenti che, gia' in possesso dell'amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualita' rilevanti per la definizione della pratica e' disposizione ribadita e rafforzata dall'art. 6, comma quarto, della successiva legge n. 212 del 2000, che ha escluso la possibilita' di richiedere ai privati informazioni o documenti di cui l'amministrazione gia' disponga) costituisce espressione di un piu' generale principio, operante anche nel processo. Ne consegue che, qualora il contribuente che agisca per la restituzione di diritti doganali non dovuti deduca che le bollette doganali di pagamento sono in possesso dell'amministrazione, quest'ultima e' tenuta a pronunciarsi in modo non generico o immotivato sull'effettivo possesso e sul reale contenuto degli atti in questione, ed il giudice puo', in caso di rifiuto o di risposte generiche od immotivate, trarre argomenti di prova da tale comportamento.

* Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

N.D.R.: Per il testo integrale della sentenza e' possibile fare la richiesta al nostro indirizzo di posta elettronica "doctrib finanze.it" indicando un recapito postale e un numero di fax ove sia possibile fare la trasmissione.